Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4518
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62.
Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Statuti regionali

Art. 1.
(*Contenuto dello Statuto regionale*).

Lo Statuto regionale deve contenere norme:

1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Provincie, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

4° sulla eventuale istituzione di circondari;

5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

6° sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

Art. 2.
(*Iniziativa delle leggi regionali*).

Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.

Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non può essere inferiore a 3000 nè superiore a 15.000.

Art. 3.
(Referendum *abrogativo di leggi regionali*).

Lo Statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 4.
(Referendum *abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali*).

Lo Statuto regionale deve contenere norme sul *referendum* abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente.

E' escluso il *referendum* abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Art. 5.
(*Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie*).

Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.

L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2.

Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art. 6.
(*Approvazione dello Statuto regionale*).

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Art. 7.
(*Pubblicazione dello Statuto regionale*).

Lo Statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel « Bollettino Ufficiale della Regione ».

TITOLO II

Potestà normativa della Regione

Art. 8.

(*Potestà legislativa della Regione*).

La regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.

Art. 9.

(*Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione*).

Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Art. 10.

(*Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica*).

Le leggi della Repubblica che modificano i principî fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Art. 11.

(*Controllo e promulgazione delle leggi regionali*).

Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha aprovato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*) ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali*).

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale della Regione », salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 13.

(*Anticipata entrata in vigore di leggi regionali*).

Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

TITOLO III

Organi della Regione

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.

(*Prima adunanza del Consiglio*).

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15.

(*Primi adempimenti del Consiglio*).

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16.

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale*).

Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17.

(*Indennità di presenza dei consiglieri regionali*).

Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18.

(Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali).

Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della Regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19.

(Adunanze del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.

Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20.

(Regolamento per il Consiglio).

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 21.

(Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

(Attribuzioni del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale:

1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonchè dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

3° la deliberazione dei tributi regionali;

4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

CAPO II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 23.

(Elezione del Presidente della Giunta).

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

E' proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24.

(Assegno del Presidente della Giunta regionale).

Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25.

(Attribuzioni del Presidente).

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 26.

(Composizione della Giunta regionale).

La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli asses-

sori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 34.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

Art. 27.

(*Elezione della Giunta regionale*).

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riporato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 28.

(*Incompatibilità dei membri della Giunta regionale*).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 29.

(*Assegni degli assessori regionali*).

Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV

Art. 30.

(*Adunanze della Giunta regionale*).

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31.

(*Attribuzioni della Giunta regionale*).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:

1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;

3° contratti della Regione;

4° liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.

Art. 32.

(*Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale*).

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, può, in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33.

(*Rendiconto*).

La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 34.

(*Revoca del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale o di assessori*).

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 35.

(*Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori*).

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà perso-

nale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

CAPO IV.

ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO E CONTI

Art. 36.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 37.

(*Bilancio preventivo*).

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.

L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

Art. 38.

(*Conto consuntivo*).

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

TITOLO IV.

Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali

Art. 39.

(*Delega delle funzioni amministrative*).

La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'art. 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

TITOLO V

Commissario del Governo e controlli

CAPO I.

COMMISSARIO DEL GOVERNO

Art. 40.

(*Nomina del Commissario del Governo*).

Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV.

Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

CAPO II.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 41.

(*Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale*).

E' istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 42.

(*Posizione dei funzionari membri della Commissione*).

I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.

Art. 43.

(*Segretario della Commissione*).

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

Art. 44.

(*Spesa per il funzionamento della Commissione*).

La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo è a carico dello Stato.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 45.

(*Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito*).

Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alle

mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immedianta ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 46.

(*Deliberazioni soggette al controllo di merito*)

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;

6° l'assunzione di pubblici servizi;

7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

Art. 47.

(*Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dell'art. 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, nè motivi per chiedere il riesame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 45.

Art. 48.

(*Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito*)

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizî di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 49.

(*Deliberazioni di urgenza*)

Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall'art. 46, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.

Art. 50.

(*Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale*)

Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 51.

(*Scioglimento del Consiglio regionale*)

Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 52.

(*Commissione parlamentare per le questioni regionali*).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 53.

(Amministrazione straordinaria della Regione).

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.

A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.

Art. 54.

(Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale della Regione ». Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

CAPO III.

CONTROLLI SULLE PROVINCE SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI

Art. 55.

(Controllo sugli atti delle Provincie).

E' istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle provincie. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominato del Commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera *a)*.

Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 56.

(Controllo sugli atti dei Comuni).

Lo Statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'art. 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal Commissario del Governo;

c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.

Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.

La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera *a)*.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.

Lo Statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplichino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

Art. 57

(Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo).

Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera *b)*;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Le incompatibilità previste alle lettere *c)* e *d)* non si applicano ai membri di cui alle lettere *b)* e *c)* degli articoli 55 e 56.

Art. 58.

(Spesa per il funzionamento degli organi di controllo).

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 59.

(*Estensione dei controlli*).

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Provincie e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.

I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Provincie, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Art. 60.

(*Controllo di merito*).

Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.

Art. 61.

(*Controlli sui consorzi*).

Per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

Ove del consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 62.

(*Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate*).

Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 63.

(*Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo*).

Le pronuncie degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

Art. 64.

(*Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci*).

Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle Provincie e dei Comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 65.

(*Costituzione degli uffici regionali - Personale*).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'àmbito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.

E' vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 66.

(*Ruolo regionale Vacanze*).

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'àmbito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.

In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

Art. 67.

(*Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale*).

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.

Art. 68.

(*Contributi speciali a singole Regioni*).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Art. 69.

(*Locali*).

Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.

Art. 70.

(*Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni*).

Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'art. 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 71.

(*Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo*).

Finchè non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

Art. 72.

(*Norme transitorie per i controlli sulle Provincie e sui Comuni*).

Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Provincie e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 73.

(*Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione*).

Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

Art. 74.

(*Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza*).

Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.

Art. 75.

(*Termine per la deliberazione dello Statuto regionale*).

Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo Statuto della Regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

Proroga dell'incarico conferito al dott. Cattabriga Aldo quale direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435;

Visto l'art. 10 del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1950, con il quale il dott. Aldo Cattabriga vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato incaricato delle funzioni di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per la durata di un anno ed i propri decreti 29 giugno 1951 e 10 luglio 1952, relativi alle proroghe rispettivamente di un anno e tre mesi dell'incarico suddetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La durata dell'incarico di esercitare le funzioni di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, conferito al dott. Aldo Cattabriga, vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con il decreto 28 giugno 1950 e successivamente prorogata con i decreti 29 giugno 1951 e 10 luglio 1952, è prorogata di un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1953
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 101.

(1017)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952.

Messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio romano fra cooperative di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, con il quale il Consorzio romano fra cooperative edilizie, di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1949, che approva alcune modificazioni apportate allo statuto suddetto con deliberazione dell'assemblea dei delegati in data 26 settembre 1948;

Viste le risultanze emerse dalla ispezione straordinaria eseguita all'ente citato da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da cui risulta che le attività consortili sono isufficienti al pagamento dei debiti ed è in atto lo stato d'insolvenza dell'ente;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *B*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di adottare il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio romano fra cooperative di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma, è messo in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 2540 del Codice civile, 94 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il sig. Vetrano avv. Giovanni è nominato, per tutta la durata della liquidazione, commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1953
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 272

(973)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1952.

Misura della restituzione di diritti per i manufatti di cotone esportati nel 2° semestre dell'anno 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO AD INTERIM PER IL TESORO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1109;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1952, registro Finanze n. 26, foglio n. 3;

Decreta:

La restituzione del dazio di confine, del diritto di licenza e dell'imposta generale sull'entrata, corrisposti sul cotone greggio e su quello rigenerato impiegati nella

fabbricazione di prodotti ammessi, quando si esportano, a godere di tale beneficio, ed esportati dal 1° luglio 1952 fino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, è stabilita nella seguente misura:

	Restituzione per ogni quintale di cotone greggio e di cotone rigenerato contenuti nei prodotti esportati		
	per dazio d'importazione (ad valorem)	per I. G. E.	in totale
	Lire		
A) *Cotone greggio:*			
1) Ovatte e cardati di cotone	3.912	2.083	5.995
2) Cotone idrofilo	4.254	2.264	6.518
3) Filati di cotone	4.254	2.264	6.518
4) Tessuti di cotone . . .	4.280	2.279	6.559

	per dazio d'importazione (specifico)	per diritto di licenza	per I.G.E.	in totale
	Lire			
B) *Cotone rigenerato:*				
1) Ovatte e cardati di cotone	160	927	311	1.398
2) Cotone idrofilo	174	1.008	338	1.520
3) Filati di cotone	174	1.008	338	1.520
4) Tessuti di cotone	175	1.014	340	1.529

La restituzione dei diritti corrisposti sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria italiana della gomma e nel rivestimento di cavi e di conduttori elettrici, si effettua nella misura stabilita nel presente decreto per il cotone greggio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il bilancio
Interim per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1953
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 175

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1953.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta Rageth e Koch, società in nome collettivo, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta Rageth e Koch, società in nome collettivo, con sede in Palermo, via Maqueda n. 280 e via Alessandro Paternostro n. 48, e nominato sindacatore il dott. Attilio Lombardo;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 8 gennaio 1953 del Comitato interministeriale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 luglio 1947, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta Rageth e Koch, società in nome collettivo, con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1953.

Determinazione del contributo del quattro per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1952 dalle società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative e regolamentari concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 9 aprile 1951, n. 338, che detta norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, occorre determinare per il 1952 l'ammontare del contributo del 4 % sui premi di assicurazione incendio delle compagnie di assicurazione, e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del quattro per cento, dovuto per l'anno 1952 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, dalle società di assicurazioni, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 10 marzo 1953 ed il 10 aprile 1953 sul conto corrente postale n. 1.20919 Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio Ispettorato assicurazioni Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1953

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

ALLEGATO

Elenco delle compagnie di assicurazione e delle somme da versare da ognuna di esse alla Cassa sovvenzioni antincendi, ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, quale contributo del 4% per l'anno 1952.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'ammontare complessivo dei premi di assicurazione contro l'incendio determinato dall'Ispettorato delle assicurazioni nell'anno 1951 al netto della detrazione del 15%, forfetariamente fissata, a titolo di rimborso per le spese di gestione.

Nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte da attribuirsi al ramo incendio è, per le polizze globali autoveicoli del 10% del premio; per le polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini del 40% del premio; per le polizze cumulative furti ed incendi del 50% del premio.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
		Lire
1. Alleanza Securitas Esperia	Roma	4.060.477
2. Anonima Torino	Torino	23.069.580
3. Assicuratrice Italiana	Milano	738.094
4. Assicurazioni d'Italia	Roma	23.390.951
5. Assicurazioni Generali	Roma	67.476.769
6. Carnica	Tolmezzo	351.887
7. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano	616.975
8. Comitas	Genova	254.281
9. Compagnia di Assicurazioni della Agricoltura	Milano	1.961.313
10. Compagnia di Milano	Milano	24.674.361
11. Compagnia Tirrena	Roma	1.602.254
12. Compagnie Riunite di Assicurazioni	Torino	19.468.688
13. Duomo	Milano	3.761.325
14. F.A.T.A.	Roma	4.706.624
15. Fiumeter	Roma	9.545.440
16. Fondiaria Incendio	Firenze	27.851.612
17. Istituto Italiano di Previdenza	Milano	3.834.464
18. Italia Assicurazioni	Genova	1.491.550
19. Italiana Incendio	Milano	13.783.641
20. Italica	Milano	2.346.390
21. Liguria	Genova	439.978
22. Lloyd Continentale	Genova	1.335.847
23. Lloyd Italico & l'Ancora	Genova	985.675
24. Minerva	Milano	1.609.429
25. Pace	Milano	6.509.474
26. Preservatrice	Roma	1.554.774
27. Previdente	Milano	8.603.378
28. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	50.297.886
29. S.A.I. (Soc. Assic. Industriale)	Torino	13.536.956
30. S.A.R.A.	Roma	753.301
31. S.A.T. (Soc. Assicur. Tabacchi)	Lecce	373.955
32. Trinacria	Catania	261,776
33. Unione Subalpina	Torino	4.417.971
34. Vittoria (già Italian Excess. Ins. Co.)	Milano	7.212.998
35. Cattolica	Verona	15.283.990
36. Istituto Trentino Alto Adige	Trento	4.162.748
37. Lloyd Adriatico	Venezia	57.871
38. M.A.E.C.I.	Milano	377.596
39. Mutua Assicuratrice Cotoni	Milano	2.114.468
40. Mutua Esercenti Imprese Elettriche	Milano	2.197.650
41. Piemontese	Torino	762.642
42. Reale Mutua	Torino	41.176.654
43. Danubio	Roma	1.567.945
44. Anglo-Elementare	Milano	656.[illegible]21
45. Abeille Incendio	Milano	4.386.363
46. Compagnie du Soleil	Roma	21.790
47. Phenix Incendio	Roma	1.272.352
48. Union	Genova	7.768.[illegible]93
49. Alliance	Milano	5.335.261
50. Commercial Union	Milano	2.259.131
51. Continental	Milano	359.093
52. Liverpool	Milano	1.500.056
53. North British and Mercantile	Genova	268.341
54. Northern	Milano	842.604
55. Sea	Genova	368.765
56. Sun	Genova	2.395.698
57. Basilese	Milano	1.082.873
58. Federale	Milano	431.697
59. Helvetia	Milano	1.082.657
60. Svizzera	Milano	894.127
61. Zurigo	Milano	287.885
62. Fire Association of Philadelphia	Roma	2.020.516
63. National Union Fire	Roma	1.030.064
64. New Hampshire Fire	Roma	14.131
65. National Ins. Co. of Egypt	Genova	15.982
TOTALE		434.876.138

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

(920)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cesana Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, lintero territorio del comune di Cesana Torinese;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Cesena senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Riconosciuto che il predetto territorio, oltre a costituire un tipico esempio di quadro naturale nel quale l'opera della natura si fonde con quella dell'uomo, offre, con le sue praterie pianeggianti ai bordi delle quali si elevano suggestive montagne coperte di boschi di abeti, degli aspetti panoramici di singolare bellezza;

Decreta:

L'intero territorio sito nel comune di Cesana Torinese indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Cesana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 16

Il giorno 9 aprile 1952, debitamente convocata con lettera circolare in data 4 aprile 1952, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare del seguente ordine del giorno:

1) Cesana Torinese Rinnovo vincolo del Comune.

(*Omissis*).

COMUNE DI CESANA TORINESE

Il sopraintendente continuando nei suoi chiarimenti per quanto concerne il provvedimento precedentemente adottato dalla Commissione, per cui fu proposto che l'intero territorio del comune di Cesana Torinese fosse elencato tra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, specifica che il terreno dell'intero comune di Cesana Torinese costituisce un tipico esempio di quel quadro d'insieme nel quale la natura si presenta corretta ed integrata dalla mano dell'uomo. Si vedono infatti praterie pianeggianti ai bordi della quale s'elevano montagne, coperte da nevai perenni, in parte coperte di boschi di neri abeti, praterie costellate da costruzioni di cascinali alpestri e villette civettuole; e l'abitato stesso è tutto raccolto, casa su casa in modo da togliere il minor spazio possibile al dilagare della natura.

La Commissione udite le sopracennate motivazioni alla unanimità delibera di proporre al Ministero l'elencazione dell'intero territorio del comune di Cesana Torinese fra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(767)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1953.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1952, con il quale la cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Pedrolli è stato nominato commissario liquidatore della stessa;

Vista la nota 3 febbraio 1953, con la quale il suddetto liquidatore si è dimesso dall'incarico per motivi di salute;

Visto l'art. 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il rag. Ventura Sapienza è nominato commissario liquidatore della cooperativa di consumo tra i dipendenti del Consiglio di Stato, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Marco Pedrolli, di cui sono accettate le dimissioni.

Roma, addì 25 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1953.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Società generale Commercio, Industria, Finanza, Agricoltura (C.I.F.A.), con sede in Santa Marinella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1952, con il quale la cooperativa « Società generale Commercio-Industria-Finanza-Agricoltura (C.I.F.A.), con sede in Santa Marinella, fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il sig. Alceo Annibali fu nominato commissario liquidatore della stessa;

Viste le note 6 ottobre e 3 dicembre 1952, rispettivamente n. 100792 e n. 101272, con le quali il Prefetto di Roma comunica che il liquidatore suddetto ha declinato l'incarico e restituisce il decreto di cui sopra;

Visto l'art. 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il dott. Angelo Fazio è nominato commissario liquidatore della cooperativa « Società generale Commercio-Industria-Finanza-Agricoltura (C.I.F.A.) di Santa Marinella, in sostituzione del sig. Alceo Annibali.

Roma, addì 26 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ripristino di servizio telegrafico

Il 6 febbraio 1953, è stato ripristinato il servizio telegrafico negli uffici P. T. di Feisoglio e Cravanzana (Cuneo) mediante trasmissione fonica dei telegrammi allo ufficio telegrafico di Cortemilia rispettivamente dai circuiti fonotelegrafici 6673 e 6674.

(926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1953, registro numero 4 Lavori pubblici, foglio n. 274, è stato respinto il ricorso straordinario avanzato dal geometra non di ruolo Zella Vincenzo avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici in data 30 ottobre 1950, con cui detto Ministero rigettò l'istanza prodotta dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni per inabilità derivata da causa di servizio.

(947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Patti di Giuseppino, nato a Caltagirone il 15 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in pedagogia conseguito presso la Università di Urbino nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(934)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione in unico ente dei Consorzi di bonifica del Trigno e della Bassa Valle del Sinello

Con decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953 al registro n. 1, foglio n. 272, il Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e quello della Bassa Valle del Sinello sono stati fusi in un solo Ente, con la denominazione di «Consorzio di bonifica Sinistra Trigno e del Sinello», con sede in Vasto (Chieti).

(1021)

Fusione dei consorzi di bonifica del Sarno in unico ente denominato «Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino», con sede nella provincia di Salerno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1952, al registro n. 1, foglio n. 340, i consorzi di bonifica in destra del Sarno, in sinistra del Sarno, di Montoro e San Severino e quello d'irrigazione di Curaturo-Camerelle-Uscioli, sono stati fusi in un unico ente denominato «Consorzio di bonifica dell'Agro Sarnese-Nocerino», con sede nella provincia di Salerno.

(1006)

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Sambiase (Catanzaro), dell'estensione di ettari 375, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada nazionale, dal ponte sul torrente Bagni (km. 416) fino alle case Scalfaro;

ad *ovest*: da case Scalfaro, burrone scavato in roccia calcarea che sale verso nord verticalmente fino a quota 555, tocca la quota 701 del monte Sant'Elia, indi mulattiera deviante a nord-ovest e passante per quota 725 fino alle case della frazione di Acquafredda;

a *nord*: quota 845 a nord di Acquafredda, fosso Minutilla che scende verso est e sbocca nel torrente Bagni;

ad *est*: tratto verticale nord-sud del torrente Bagni, fino al ponte della strada nazionale.

(845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	534230	119 —	*Samorgese* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bari con usufrutto a Casulli Grazia fu Giuseppe, dom. a Bari.	*Lamorgese* Gaetano fu Giuseppe, dom. a Bari con usufrutto a Casulli Grazia fu Giuseppe, dom. a Bari.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	634,25
» Firenze	624,90	635 —
» Genova	624,89	635 —
» Milano	624,89	634,50
» Napoli	624,90	632,50
» Palermo	624,90	635,25
» Roma	624,87	634,50
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	638 —

Media dei titoli del 2 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,50
Id. 3,50 % 1902	62,50
Id. 3 % lordo	77,55
Id. 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id. 5 % 1936	92,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 20420.2/13379 del 9 gennaio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Catania, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dottor Giuseppe Adorno nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Adorno è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1949, il medico condotto dott. Giovanni Augeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(979)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e n. 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinunzie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Varchetta Maria: Altomonte.

Cosenza, addì 6 febbraio 1953

Il Prefetto

(961)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.